

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Concessione del congedo biennale retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.

Lgs. 26 marzo 2001 n.151, e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente "*omissis*", in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda, ha presentato istanza, nota prot. n. 30012 del 18.02.2022, intesa ad ottenere il congedo retribuito, di cui all'art. 42 del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001, a decorrere dal 20.02.2022 al 20.04.2022, al fine di assistere il congiunto, riconosciuto portatore di Handicap in situazione di gravità.

VISTO il verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap (Legge del 5 febbraio del 1992 n.104 – Legge 3 agosto 2009 n.102 art.20) di Maglie, rilasciato il 25.07.2016, conservato agli atti d'ufficio e non allegato alla presente perché contenente dati sensibili, il quale attesta che il padre dell'istante è stato riconosciuto Portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 33, comma 3, della legge 104/92) **non rivedibile**.

PRESO ATTO CHE

- l'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011 n. 119, prevede: "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";
- a norma del predetto art. 42, comma 5-ter, "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa ..." l'indennità (Euro 39.368,00) e la contribuzione figurativa (Euro 9.369,63) spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 48.738,00 annui, giusta circolare Inps n. 10/2021;
- il succitato articolo prevede, inoltre, al comma 5- quinquies che: "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto."

RICHIAMATI

- l'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e ss. mm. e ii;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 che fornisce i seguenti chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e precisamente: al paragrafo 3 lett. b) 3° capoverso, "Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallato da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi";
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010 che prevede, tra l'altro, che il dipendente comunichi tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e aggiorni la

documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- la dipendente di cui sopra ha titolo a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104/92, per il genitore, come da certificato prodotto;
- la stessa ha fruito di un periodo di 61 giorni di congedo retribuito ex art. 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001;
- la dipendente si è impegnata a portare a conoscenza di questa Azienda qualunque situazione che possa modificare la legittima fruizione dei permessi.

RITENUTO di poter accogliere l'istanza della dipendente "*omissis*" e concedere alla stessa un periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42 D.Lgs n. 151/2001, di n.60 giorni a decorrere dal 20.02.2022 al 20.04.2022.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI CONCEDERE alla dipendente "*omissis*", in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda, un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 151/2001, a decorrere dal 20.02.2022 al 20.04.2022, per un totale di n. 60 giorni, per prestare assistenza al congiunto, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

DI DARE ATTO che la dipendente a tutt'oggi ha usufruito di un periodo di 61 giorni di congedo retribuito per l'assistenza al congiunto portatore di handicap della durata massima di due anni come previsto dalla normativa;

DI PRECISARE che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (Euro 39.368,00) e la contribuzione figurativa (Euro 9.369,63) spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 48.738,00 annui, giusta circolare Inps n.10/2021;

DI PRECISARE che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n.151/2001;

DI SPECIFICARE che la predetta dipendente è obbligata a far pervenire a quest'Area – Gestione del Personale – eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

DI NOTIFICARE copia della presente al Direttore della Struttura presso la quale la dipendente presta servizio, nonché all'interessata;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 53219935C232895BC1A6881C329368FE93AFE8D64D8CEE28D0B2C23E7E461F25 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.